

**ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
CON PROGETTO SPORTIVO**

STATUTO APPROVATO AD ARMA DI TAGGIA (IMPERIA) IL 21/10/2005

COSTITUZIONE, ADESIONE, SCIoglIMENTO

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata " Associazione degli Istituti Scolastici Superiori con progetto sportivo", senza scopo di lucro, con durata illimitata, salvo il diritto di recesso per ciascuna istituzione scolastica, che si esercita con semplice comunicazione al Presidente.

Art.2

Dell'Associazione fanno parte le scuole autonome che hanno attivato un indirizzo con progetto sportivo, che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa o che vi aderiscono in un secondo momento; non c'è alcuna differenza giuridica tra le scuole che partecipano alla costituzione dell'associazione e quelle che aderiscono in seguito.

Art.3

All'Associazione possono aderire pure le Università.

Art.4

L'adesione e il recesso avvengono su delibera dei competenti organi collegiali.
Nell'Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti o loro delegati.

Art.5

Le scuole aderenti verseranno all'Associazione, come contributo alle spese amministrative per il raggiungimento delle finalità statutarie, una quota associativa annua con modalità e di entità da stabilire.

La quota di adesione viene definita annualmente dall'Assemblea dei soci.
Per l'anno 2006 la quota è fissata in euro 50.

Art.6

L'Associazione è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta dell'Assemblea plenaria.
In tal caso i fondi residui vengono ridistribuiti tra tutte le scuole componenti.

FINALITA'

Art.7

L'Associazione è costituita allo scopo di sostenere tutte le scuole aderenti nel conseguimento dei fini istituzionali, secondo quanto di seguito specificato:

- Promuovere lo sport come strumento educativo;
- Promuovere la cultura sportiva della scuola come istituzione presso l'opinione pubblica;
- Favorire scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- Favorire i rapporti con le Università;
- Interloquire con le forze politiche, sindacali e associative (Coni, Federazioni.....) sui problemi scolastici;
- Promuovere il coordinamento delle proposte delle scuole aderenti nei confronti della Regione e degli Enti Locali competenti (Provincia e Comuni);
- Rappresentare in modo coordinato al MIUR e alla Direzione Regionale le problematiche delle scuole aderenti;
- Sostenere le istituzioni scolastiche aderenti nella stipula di accordi e convenzioni che possono assumere un carattere generale in ambito provinciale;
- Promuovere iniziative culturali e ricerche per la conoscenza della legislazione e dell'organizzazione scolastica;
- Promuovere studi ed iniziative pratiche sportive a carattere nazionale, regionale e provinciale sulla situazione delle scuole che attuano progetti sportivi.

L'Associazione agisce nel costante rispetto delle competenze istituzionali delle singole scuole e della loro autonomia.

ORGANI

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea plenaria;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L'Ufficio di Presidenza (costituito dal Presidente e due Vice-Presidenti di cui uno con funzioni vicarie)
- Il Comitato di Coordinamento composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da due rappresentanti dei licei sportivi, due rappresentanti degli istituti tecnici sportivi e due rappresentanti dei professionali sportivi. Tali rappresentanti saranno i Dirigenti Scolastici o i loro delegati.

Art.9

L'Assemblea plenaria è composta dai Dirigenti delle singole scuole aderenti, o loro delegati.

Delibera in materia di:

- Regolamento dell'Associazione;
- Indirizzi generali in merito alle attività dell'Associazione;
- Bilancio annuale e consuntivo e ammontare del contributo ordinario annuo.

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione, se risulta rappresentata la maggioranza assoluta delle scuole aderenti; in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno un terzo delle scuole aderenti; entrambe le convocazioni saranno riportate contestualmente nello stesso avviso di riunione.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea plenaria elegge il Presidente, i due Vice-Presidenti e il Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea plenaria è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e si riunisce la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico per gli adempimenti statuari e regolamentari di competenza.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

Art.10

L'Ufficio di Presidenza esercita le seguenti funzioni:

- Gestisce e coordina le attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea plenaria e delle proposte del Comitato di Coordinamento;
- Tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati.

Art.11

Il Presidente:

- è il rappresentante legale dell'Associazione ed è titolare della stipula di accordi e convenzioni;
- attribuisce le funzioni di Vicario ad uno dei due Vice-Presidenti;
- rappresenta pubblicamente l'Associazione;
- presiede il Comitato di Coordinamento.

Le ultime due funzioni sono esercitate, in sua assenza, dal Vice-Presidente con funzioni vicarie o, su sua delega, dall'altro Vice-Presidente.

I membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per tre anni e decadono qualora venga meno la loro funzione di Dirigente Scolastico in scuole con progetto sportivo.

Il loro mandato può essere revocato dall'Assemblea plenaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due anni.

Art.12

La regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione è garantita dall'Ufficio di Presidenza ed è approvata annualmente dall'Assemblea plenaria nell'ultima seduta prima del termine dell'anno scolastico.

Art.13

L'assunzione di qualunque carica nell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione è incompatibile con tutte le posizioni di stato che non comportino l'effettivo svolgimento della funzione di Direzione di un istituto scolastico, ancorché equiparate a servizio di Istituto.

GESTIONE ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

Art.14

L'associazione ha sede legale presso l'Istituto Superiore di Istruzione Statale "Don Milani" di Montichiari (Brescia).

Art.15

L'Associazione ha una propria gestione amministrativa, sul modello delle vigenti norme amministrative e contabili delle Istituzioni Scolastiche.

Le modalità verranno stabilite dall'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art.16

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale di scuole aderenti con le modalità stabilite dal Presidente attraverso apposite convenzioni.

Art.17

L'espletamento di incarichi istituzionali nell'ambito dell'Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.18

Le cariche di Presidente e di Vice Presidenti, in questa prima fase, avranno termine il 31 Dicembre 2006.

Art. 19

Entro sei mesi dalla costituzione dell'Associazione viene approvato dall'Assemblea plenaria l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art.20

Lo Statuto può essere modificato su delibera della maggioranza assoluta dei soci.